

Legge regionale 14 ottobre 1999, n.53

Norme per l'accesso al ruolo unico regionale.

INDICE

Titolo I

ACCESSO ALL'IMPIEGO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Requisiti generali per l'accesso
- Art. 3 Titoli di studio
- Art. 4 Accesso alla qualifica dirigenziale
- Art. 5 Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
- Art. 6 Bando di selezione
- Art. 7 Posti disponibili
- Art. 8 Graduatorie

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 9 Selezioni non concluse
- Art. 10 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97
- Art. 11 Abrogazioni

Titolo I

ACCESSO ALL'IMPIEGO

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

- i requisiti per l'accesso al ruolo unico regionale;
- il contenuto dei bandi di selezione;
- la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.

2. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.

3. Con regolamento del Consiglio Regionale, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate: le modalità di accesso al ruolo unico regionale e di assunzione del personale a tempo determinato; la tipologia dei procedimenti di selezione; le categorie riservatarie e le preferenze; le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni; la

composizione, le modalita' di nomina, gli adempimenti e i compensi delle commissioni di selezione; le modalita' di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

4. I compensi previsti per le commissioni di selezione dell'Amministrazione regionale trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle Aziende sanitarie della Toscana.

5. Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parita' e pari opportunita' tra donne e uomini, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32.

ARTICOLO 2

(Requisiti generali per l'accesso)

1. Per accedere all'impiego regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea (UE) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell'organico regionale a parita' di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.

b) eta' non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di eta' per l'accesso ad alcune figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'Amministrazione, possono essere previsti dal regolamento attuativo della presente legge.

c) idoneita' fisica all'impiego.

d) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 3

(Titoli di studio)

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

- categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico

- categoria B:
 - profili professionali collocati nella posizione economica B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta;
 - profili professionali collocati nella posizione economica B3: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità');
- categoria C: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità');
- categoria D:
 - profili professionali collocati nella posizione economica D1: diploma di laurea;
 - profili professionali collocati nella posizione economica D3: diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

3. I bandi di selezione per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'UE sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

ARTICOLO 4

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente:

a) i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale inquadrati nella categoria D o di altre pubbliche amministrazioni, inquadrati in categorie corrispondenti alla predetta categoria D, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, nella predetta categoria. Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche comprese anche quelle non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.

b) i soggetti muniti di laurea e di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono ammessi, altresì, i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

ARTICOLO 5

(Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento)

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, commi 1, 2, 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni - mediante richiesta alle sezioni circoscrizionali competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali - puo' aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B relativamente ai profili professionali collocati nella posizione economica B1, mediante prove di idoneita' effettuate da apposita commissione.

2. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

ARTICOLO 6

(Bando di selezione)

1. Il bando deve indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, il responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere il riferimento alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 32, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del DLgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il bando deve inoltre indicare i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, della presente legge, nonche' quanto altro si renda necessario.

3. Il bando puo' prevedere l'indicazione per ambito provinciale dei posti messi a selezione.

4. Il bando puo' prevedere altresì l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra l'Amministrazione regionale e gli Enti ed Aziende regionali, gli Enti locali della Toscana, le Aziende

sanitarie della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

5. Il bando di selezione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

ARTICOLO 7 (Posti disponibili)

1. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione, sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

ARTICOLO 8 (Graduatoria)

1. La commissione d'esame forma la graduatoria di merito dei candidati, che viene approvata dal dirigente della competente struttura regionale, previo accertamento della regolarita' delle procedure seguite dalla commissione.

2. La graduatoria e' pubblicata nel BURT; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Le modalita' per l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati idonei sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 1 della presente legge.

3. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria.

4. La graduatoria della selezione e' unica.

5. La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e puo' essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa per cessazione dal servizio, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione.

6. La validita' delle graduatorie puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno con apposito atto motivato del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale. La validita' delle graduatorie in scadenza o scadute nel corso del 1999 e' prorogata di un anno.

7. La graduatoria puo' essere altresì utilizzata anche per il

reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

8. La graduatoria della selezione può essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

L'eventuale modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è disciplinata con il regolamento di cui all'art. 1 della presente legge.

9. Le graduatorie delle selezioni pubbliche possono essere utilizzate, previa intesa con l'Amministrazione e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, da tutti gli Enti ed Aziende regionali, dagli Enti locali della Toscana e dalle Aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

10. L'Amministrazione regionale può, d'intesa con le amministrazioni di cui al comma 9, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dalle stesse, solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria. Nell'ambito dell'intesa le amministrazioni possono prevedere che l'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporti l'esclusione dalla graduatoria.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 9

(Selezioni non concluse)

1. La presente legge si applica anche alle selezioni non concluse alla data della sua entrata in vigore compatibilmente con il contenuto dei bandi e con lo stato di svolgimento delle procedure concorsuali.

ARTICOLO 10

(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97)

1. Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97, è sostituito dal seguente:

"Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge non costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla

Regione Toscana."

ARTICOLO 11
(Abrogazioni)

1. L'entrata in vigore della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 1 della presente legge; da tale data sono abrogate:

- la legge regionale 1 settembre 1986, n. 41;
- la legge regionale 19 marzo 1996, n. 23;
- la legge regionale 19 giugno 1996, n. 43;
- la legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3;
- il regolamento di attuazione della legge regionale 19 marzo 1996, n. 23, del 18 luglio 1996, n. 5.